

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE CASTIGLIONESE**

Via dello Sport, 1 Castiglione della Valle (PG)

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di LUGLIO, alle ore 20.00, in prima convocazione e alle

Ore 21.00 in seconda convocazione, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Castiglione.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Lamberto Barcaccia, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Dott. Marco Gambelli quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida. Si precisa che sono presenti n. soci.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Lamberto Barcaccia il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

Via dello Sport, 1 Castiglione della Valle (PG)

La denominazione dell'Associazione è: ASSOCIAZIONE CASTIGLIONESE

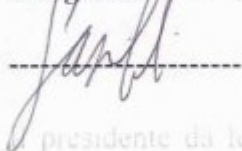
La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS)" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: ASSOCIAZIONE CASTIGLIONESE *Associazione di promozione sociale (in sigla ASSOCIAZIONE CASTIGLIONESE APS)*.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla Igs. 03 Iscrizione al Registro della promozione sociale della Regione Umbria.

Alle ore 23.00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta e renderlo conforme a quanto richiesto dalla

Il Segretario (Codice del Terzo Settore) Il Presidente (luglio 2017 n. 117)






Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. 2679 Mod. 3°
in data 26 AGO 2021


Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)
Adatto al Servizio
(Laurelli Milena)

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo

Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Associazione Castiglione

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione

sociale (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro

Regionale delle Associazioni di promozione sociale. A seguito della predetta iscrizione

l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "_Associazione

Castiglione Associazione di promozione sociale", in sigla denominata. "_Associazione

Castiglione APS"

La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio

Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a Castiglione della Valle , Via Dello Sport, 1 ed ha durata a tempo

indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie,

amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non
dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di

solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve

comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono

impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 4) FINALITÀ

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: "Associazione Castiglione".

In particolare l'Associazione ha lo scopo di mettere a disposizione dei nostri paesani un luogo decoroso dove potersi ritrovare e trascorrere il tempo libero. Un luogo dove potersi relazionare attraverso varie attività ricreative e culturali. Tutto questo finalizzato non solo per gli anziani ma anche per i giovani, per evitare, da parte di questi ultimi, la frequentazione di locali poco raccomandabili, assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; di secondarie;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
- f) L'Associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, potrà svolgere, organizzare, gestire: Manifestazioni culturali, Feste Paesane, Manifestazioni musicali, Manifestazioni Sportive, Corsi di ginnastica, Gite Sociali, Cura e Manutenzione del verde pubblico, L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che

siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione esercita le seguenti attività:
SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO entro a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello

svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% di numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito

dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore, stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, realizza la attività di interesse generale.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito

dalla Legge, ne può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento

del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al pubblico

raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto è che siano in possesso dei

seguenti requisiti: **ART. 5) VOLONTARI**

a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione; prestare in forma volontaria, libera e

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni, istituzionali.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, parte dell'associazione,

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante, il proprio tempo e

la propria capacità.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità di

associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Le spese effettivamente sostenute e

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi

previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse

iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente

limitativi di diritti o a termine. I soci sono esenti da imposte e da oneri fiscali, eccetto alle

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. articolo terzo

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire

con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei

regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. articolo quarto

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, articolo quinto

svolgimento dell'attività di interesse generale dell'Associazione.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammesso socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità. Non sono pertanto ammesse l'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

I soci sono ammessi al voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di revoca o di dimissioni.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poterli provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

QUOTA ASSOCIATIVA

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non è appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'adesione all'Associazione non comporta alcun impegno economico.

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- ☑ L'Assemblea dei Soci;
- ☑ Il Consiglio Direttivo;
- ☑ Il Presidente;
- ☑ Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti: almeno 3 mesi prima.

a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;

g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento

ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la

fusione o scissione dell'associazione;

i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque

mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto

dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo

dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda

convocazione.

B) Il Consiglio Direttivo;

C) Il Presidente;

D) Il segretario dell'Associazione;

E) Il responsabile dell'attività promozionale dell'Associazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una

volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

a. discutere e deliberare sul bilancio e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione,

intervenire in Assemblea.

c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

Eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di

responsabilità nei loro confronti;

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci espulsi

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega

g. deliberare su tutte le questioni attribuite ai soci in assemblea e su quelle attribuite agli organi sociali

scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

ordinario per cui sia chiamata a decidere;

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di

h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la

voto.

fusione o scissione dell'associazione

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la

i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con

la convocazione della convocazione deve essere costituita in prima convocazione

un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci

messi (consegna brevissimo, telefono, email, fax) purché vi possa essere un minimo sentito

interventuti.

dell'assemblea comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti)

dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda

degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in

convocazione

seconda convocazione. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda

convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento

dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo

articolo 29 del presente statuto.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia

richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene per alzata di mano. Per i motivi particolari il bilancio concordato può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile ordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

Il verbale redatto in occasione della prima assemblea viene firmato dal Presidente, dal Segretario, ed i membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio

cooptato, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI
successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Ciascun associato può rappresentare oltre a se stesso, uno o più altri soci o gruppi di soci.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri

voto componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la

maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi almeno con Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si

un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è intervenuti.

validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere

degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

seconda convocazione. L'Assemblea ordinaria è straordinaria, sia in prima che in seconda

convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento

dell'associazione e la destinazione del patrimonio, il numero è quello previsto dal successivo

articolo 29 del presente statuto.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

- Il Consiglio Direttivo: avviene per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia
a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee azione avviene
approvate dall'Assemblea dei soci;
b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; del voto singolo di cui all'articolo 2538,
c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana elerti
ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato Consiglio
all'assemblea dei soci); to il primo dei non eletti, il consigliere così eletto rimane in carica fino alla
g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere cariche al
secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; e legge fra i suoi membri il
i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia
fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre
mesi. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni si
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei
casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche
telefonicamente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non soci.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo e dal concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un altro soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio

Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili, ita.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

Il Tesoriere tiene aggiornati i libri sociali, verbali, assemblee, consiglio direttivo, registri. **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE** eccedenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la documentazione. **ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE**

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: one in conformità alle

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; TROLLO

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: onarie dei requisiti previsti dalla

a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati; ult. esse si

b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi; dall'Assemblea anche tra persone non

c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti

o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; ca e

d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici; ad, rimborsi, erogazioni e lasciti dall'As

f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi,

nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni, al caso di g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi, feste e sottoscrizioni anche a premi; o) oneri della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale; l. n. 241/2001, i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali attivo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

ART. 25) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA nominato un

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili, del Consiglio Direttivo.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'Organo di controllo, **ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI**

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli associati **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo che dell'Associazione sono costituite da:

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione, su questioni e fasce diversi,

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni. I beni ed immobili di proprietà dell'Associazione,

e i donatori, non vanno di contro, ma con il W. Pubblico,

I contributi, prodotti e servizi di natura diversa, di cui gli associati sono

dello svolgimento di attività di **ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE** la cui attività è

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, con le finalità sociali dell'associazionismo sociale,

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale; dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. **EL SOCI**

Oltre alla tenuta dei libri e **ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI** lice del Terzo

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. Negli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Chi è iscritto ha diritto di **ART. 29) LO SCIoglimento** deve sulla questione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, e ne fa causa motivata, dopo aver provveduto all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni

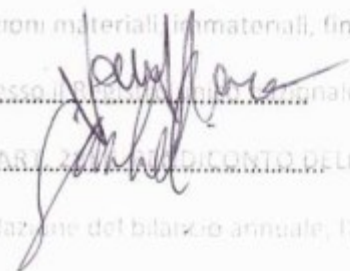
ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

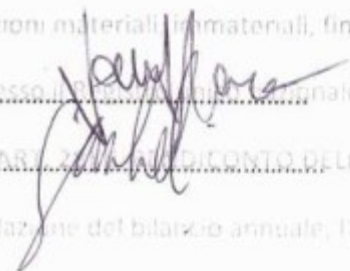
In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi, approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione
imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui
all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'**DISPOSIZIONI FINALI** di missione che illustra le poste
di bilancio. l'andamento **ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa
vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche
e integrazioni.

FIRMAario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il Presidente dell'Assemblea  *presso il*

il Segretario dell'Assemblea  *ART. 32) RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI*

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività
occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o
campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito
e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in
modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione,
ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto
favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.